

REGIONE PIEMONTE PROVINCIA DI TORINO

COMUNI DI

Bairo, Baldissero Canavese, Meugliano, Rueglio, Torre Canavese,
Traversella e Vidracco

**GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DELLA FUNZIONE DI “ATTIVITA’
IN AMBITO COMUNALE, DI PIANIFICAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE
E DI COORDINAMENTO DEI PRIMI SOCCORSI”**

**REGOLAMENTO INTERCOMUNALE
DI PIANIFICAZIONE E D’INTERVENTO DEL
SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE**

Art. 1 – Richiami normativi vigenti e convenzionati

1. i Comuni di Bairo, Baldissero Canavese, Meugliano, Rueglio, Torre Canavese, Traversella e Vidracco, recentemente hanno stipulato una convenzione per gestire in forma associata, tramite convenzioni, ai sensi dell’art. 30 del T.U. sull’Ordinamento degli Enti Locali D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., la funzione di “attività di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi”, al fine di:
 - ottenere risultati ottimali in termini di efficacia, efficienza ed economicità, conseguendo una gestione economica delle risorse umane e finanziarie;
 - di ottemperare al disposto di cui all’art. 14, commi da 25 a 31 ter, del D.L. n. 78/2010, convertito con modifiche nella legge n. 122/2010 e s.m.i.;
2. con Legge n. 100 del 12/07/ sono state modificate le disposizioni in materia di Protezione Civile con la rassegna ai Comuni di specifiche competenze;
3. ai sensi dell’art. 15 della medesima Legge n. 100/2012, **il Sindaco è Autorità comunale di protezione civile** e, al verificarsi di una emergenza nell’ambito del territorio comunale, assume la direzione dei primi interventi per il soccorso e l’assistenza alle popolazioni colpite, attuando i provvedimenti necessari fino al ritorno alla normalità;
4. l’art. 3 della medesima legge n. 100/2012 esprime le modalità, i criteri e i termini di scadenza entro i quali ciascun comune redige ed approva il Piano di emergenza comunale in materia di protezione civile esplicitando, in particolare, l’obbligo per le amministrazioni locali di provvedere a tale compito senza impegnare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
5. la Regione Piemonte con L.R. 14/04/2013, e la Giunta Provinciale di Torino con recente deliberazione del dicembre 2012, hanno tracciato il quadro delle attività e dell’organizzazione della protezione civile operante nel territorio di competenza, con particolare riferimento al sistema di comando e controllo, alle procedure in emergenza, alla

qualità degli strumenti di programmazione e pianificazione, ed alla dotazione in risorse delle strutture operative;

6. la gestione associata consente ai Comuni compartecipi di ottimizzare l'utilizzo delle risorse disponibili alla scala intercomunale, con evidente ottimizzazione nell'impiego delle risorse;
7. i Comuni di Bairo, Baldissero Canavese, Meugliano, Rueglio, Torre Canavese, Traversella e Vidracco, svolgono in forma associata ogni attività di competenza comunale connessa alla Funzione di "attività di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi" ai sensi dei riferimenti di legge succitati;
8. gli obiettivi prescelti saranno raggiunti condividendo ogni risorsa umana e strumentale disponibile, secondo le modalità specificate nei successivi articoli;

Art. 2 – Finalità del Regolamento

1. Sulla base delle normative richiamate al precedente art. 1, il presente Regolamento riconosce che non siano in alcun modo trasferibili a soggetti terzi le responsabilità che competono a ciascun *Sindaco* in quanto *Autorità di Protezione Civile*, e nell'ambito di intervento concesso ai rispettivi limiti territoriali;
2. Lo scopo del Regolamento è, pertanto, quello di disciplinare la composizione ed il ruolo di una Organizzazione Intercomunale, composta da Organi e Strutture adeguate ed operanti in costante connessione con le Autorità comunali per la gestione delle emergenze;
3. Il Regolamento disciplina inoltre la redazione di un apposito strumento di programmazione denominato "**Piano Intercomunale di Emergenza**", secondo quanto più estesamente descritto nel successivo art. 6.

Art. 3 – Ambito territoriale

1. Le norme del presente Regolamento, sono applicabili entro i limiti dei territori dei Comuni aderenti alla Convenzione; ogni obiettivo viene realizzato attraverso l'impiego di risorse e tecnologie idonee, ove occorra anche di provenienza esterna all'ambito territoriale.
2. Il personale dei Comuni convenzionati, sia strutturato che volontario, verrà messo a disposizione dell'organizzazione intercomunale di Protezione Civile, la quale avrà facoltà di operare sull'intero territorio interessato dalla convenzione al precedente art. 1 nel rispetto della normativa vigente, nonché secondo le modalità previste dal presente atto e dal Piano intercomunale di emergenza, di cui ai successivi art. 3, 4 e 6.

Art. 4 – Ruolo di Autorità: l'organo di comando e controllo

1. L'organizzazione Intercomunale di protezione civile riconosce il ruolo di Autorità e la responsabilità decisionale ad un unico Organismo collegiale, denominato "*Comitato intercomunale di protezione civile*" (l.r. n. 7/2003 e regolamento provinciale di protezione civile) e composto da tutti i Sindaci dei Comuni convenzionati;

2. il Comitato sarà convocato in Sede durante le fasi più significative di ogni emergenza, ove la situazione renda necessaria l'assunzione diretta del coordinamento delle operazioni da parte delle Autorità comunali;
3. il Comitato, che ha facoltà di avvalersi di opportune consulenze tecniche, vigila sulla corretta applicazione da parte delle strutture operative di quanto stabilito dal presente Regolamento e da ogni strumento pianificatorio condiviso;
4. al Comitato è inoltre delegato il compito di valutare ed approvare il "Piano Intercomunale di Emergenza", ed ogni sua successiva modifica ed integrazione.

Art. 5 – Ruolo di coordinamento: il Comune capofila e la Struttura tecnica

1. Al *Comune capofila*, altresì denominato "*Polo centrale*", spetta, in base alla Convenzione in vigore, la direzione ed il coordinamento di tutte le funzioni amministrative inerenti i rapporti con le strutture locali, sovra comunali, regionali e nazionali di Protezione Civile nonché, in emergenza, anche con soggetti privati.
2. Le operazioni connesse alla gestione degli stati di allerta e delle emergenze vengono coordinate da una specifica Struttura tecnica denominata "Unità di Crisi intercomunale", i cui componenti effettivi sono elencati in apposito allegato al Piano Intercomunale. L'unità di Crisi è convocata in sede di Ufficio, secondo le modalità previste dal Piano medesimo, ogni qualvolta sia necessaria una gestione coordinata di operazioni che non comportano la diretta assunzione di responsabilità per decisioni di competenza delle Autorità;
3. il Comune capofila individua il servizio e/o l'ufficio, in grado di assicurare in ordinarietà lo svolgimento di tutte le attività convenzionate di protezione civile, compresa la funzione di segreteria amministrativa. L'Ufficio è coordinato dal responsabile del servizio di protezione civile che sarà coadiuvato dal personale individuato appositamente nell'organico del Comune capofila e di altro personale indicato dai Comuni convenzionati, nell'ambito dei propri dipendenti;
4. Negli orari e nei giorni al di fuori dei normali orari di servizio, non disponendo di sufficiente copertura di personale, il Comune capofila provvede ad integrare le esigenze organizzative utilizzando la risorsa del volontariato e gli Amministratori che ne diano disponibilità, all'interno della Struttura tecnica, ove necessario attraverso turnazione periodica, per ciò integrando il personale in ruolo organico, in modo da assicurare la copertura delle azioni previste;
5. il Comune capofila predispone un efficiente sistema intercomunale di comunicazione, assicurandone tecnicamente il corretto funzionamento in modo tale da garantire la diramazione, e la ricezione da parte delle sedi comunali convenzionate, di ogni avviso o messaggio riguardante la protezione civile;
6. il Comune capofila, per il tramite del responsabile del servizio di protezione civile, coordina ogni attività sia pianificatoria che operativa, nell'ambito della vigente normativa statale e regionale ed in osservanza di quanto disposto dalla Convenzione intercomunale su citata e dal Piano Provinciale di Emergenza per la protezione civile. Le restanti sedi comunali si impegnano a seguire i passi procedurali concordati e le indicazioni fornite dal Capofila,

tenendo in debito conto delle decisioni assunte in corso di evento da ciascuna Autorità Comunale;

7. il Comune capofila redige, entro 180 gg. dall'approvazione del presente Regolamento, il **Piano Intercomunale di emergenza**, richiamato dal comma 3 dell'art. 1. Il Piano verrà approvato con parere favorevole del Comitato; nel periodo transitorio si farà riferimento ai vigenti piani comunali di protezione civile; in seguito il Capofila vigilerà sulla concreta attuazione delle norme del Piano intercomunale da parte di ogni soggetto aderente, tenendo attivi il sistema organizzativo prescelto e le relative procedure identificate nella casistica degli eventi attesi.

Art. 6 – Ruolo operativo – Personale e dotazioni

1. il ruolo operativo della attività di protezione civile è svolto anche tramite l'impiego coordinato dalle associazioni locali di volontariato riconosciute dal Piano intercomunale, presenti ed operanti nell'ambito territoriale dei Comuni convenzionati, secondo le modalità indicate nel piano medesimo;
2. le risorse umane vengono impiegate senza ulteriore aggravio di spesa sui bilanci comunali dai Comuni aderenti, fatte salva la possibilità di applicare i benefici di legge nei casi previsti dai regolamenti nazionali e dal C.C.N.L., in base alle risorse finanziarie effettivamente disponibili e, comunque, nei limiti di legge;
3. ai fini del mantenimento o dell'incremento dei mezzi e delle risorse tecnologiche necessarie, i Comuni mettono a disposizione della organizzazione intercomunale apposite risorse finanziarie, compatibilmente con le esigenze evidenziate all'interno del Piano di emergenza e secondo quanto specificato all'interno della Convenzione.

Art. 7 – Contenuti del Piano intercomunale di emergenza

Il Piano di emergenza intercomunale recepisce i contenuti dei piani comunali di protezione civile già approvati e depositati presso le singole Amministrazioni locali e presso gli archivi provinciali e regionali. Inoltre, descrive con esattezza le seguenti caratteristiche del territorio e modalità della organizzazione intercomunale:

1. censimento dei rischi e delle risorse
2. identificazione del personale impegnato
3. sedi e recapiti
4. normali orari e modalità di contatto con il responsabile e/o l'addetto al Servizio di Protezione Civile
5. modalità di copertura al di fuori degli orari di servizio
6. compiti delle strutture operative durante gli stati di allerta ed emergenza
7. descrizione delle varie fasi relative ad ogni stato di allerta o di emergenza
8. elenco delle procedure codificate per la comunicazione e la corretta interpretazione dei messaggi informativi diramati alle sedi locali

9. le possibili azioni di monitoraggio o presidio in particolari punti del territorio
10. i possibili provvedimenti per l'assistenza alla popolazione, e l'invio coordinato dei soccorsi nel caso di calamità in atto.

Art. 8 – Norme finali

1. Copia del presente Regolamento e del successivo Piano Intercomunale, approvati da tutti i Comuni convenzionati, saranno congiuntamente notificate alla Prefettura di Torino UTG, ed al Servizio di Protezione Civile della Provincia di Torino.